SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 218

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 19 settembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 152

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

DECRETO 19 agosto 2003.

Modalità di trasmissione delle informazioni sullo stato di qualità dei corpi idrici e sulla classificazione delle acque.

03A10100

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 luglio 2003, n. **266.**

Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 460.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale», e in particolare l'articolo 11, comma 3, il quale autorizza il Ministro delle finanze a stabilire, con uno o più decreti, le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal citato decreto e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998, recante «Approvazione del modello di comunicazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1998;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente l'attivazione delle Agenzie fiscali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001;

Visti gli articoli 48, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di conoscenza degli atti e semplificazione;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, recante norme per l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

Sentita, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *c)*, del citato decreto del Presidente del Consiglio n. 329 del 2001, l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, la quale ha reso il proprio parere, n. 145, in data 18 marzo 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 aprile 2003;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-10556 del 5 luglio 2003;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.

Anagrafe unica delle ONLUS

1. L'iscrizione all'anagrafe unica delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) istituita ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, avviene a seguito di apposita comunicazione degli interessati alle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'organizzazione, previo controllo della esistenza dei requisiti, previsti dall'articolo 10 del predetto decreto legislativo, ed ha effetto costitutivo del diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali di cui allo stesso decreto.

Art. 2.

Comunicazione

1. Al fine di consentire il controllo di cui all'articolo 1, alla comunicazione, redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998, è allegata una dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante della ONLUS e sottoscritta secondo le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale sono attestate le attività svolte e il possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. In luogo della dichiarazione, può essere allegata copia dello statuto o dell'atto costitutivo.

2. Il modello di comunicazione, corredato della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1, è spedito in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento o consegnato in duplice esemplare alla direzione regionale competente che ne restituisce uno timbrato e datato per ricevuta, completo degli estremi di protocollazione.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è approvato il modello per la presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-

bre 2000, n. 445. Tale dichiarazione costituisce parte integrante del modello di comunicazione di cui al comma 1.

4. Nelle more della predisposizione del modello per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3 da parte dell'Agenzia delle entrate, la dichiarazione sostitutiva è redatta su carta libera.

Art. 3.

Controllo formale

1. Senza pregiudizio per l'ulteriore azione accertatrice, la competente direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 2, procede all'iscrizione, previa verifica della:

a) regolarità della compilazione del modello di comunicazione;

b) sussistenza dei requisiti formali previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997;

c) allegazione della dichiarazione sostitutiva ovvero degli altri documenti di cui all'articolo 2, comma 1.

2. All'esito del controllo, la direzione regionale iscrive il soggetto interessato all'anagrafe unica delle ONLUS e gliene dà notizia, ovvero comunica allo stesso la mancata iscrizione, evidenziando i motivi in base ai quali è formulato il diniego. Le comunicazioni sono notificate all'ente interessato ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. L'ufficio, nell'attività di verifica di cui al comma 1, può invitare l'ente interessato, anche tramite l'invio di apposito questionario, a fornire, entro trenta giorni, chiarimenti in ordine alla rispondenza dei dati e delle attività ai presupposti di legge. In tal caso, la direzione regionale procede secondo le modalità di cui al comma 2, nei venti giorni successivi alla scadenza del predetto termine.

4. Qualora la direzione regionale non provveda all'invio delle comunicazioni di cui al comma 2, nei termini previsti nei commi 2 e 3, l'interessato si intende iscritto all'anagrafe delle ONLUS.

Art. 4.

Effetti dell'iscrizione all'anagrafe

1. L'interessato usufruisce delle agevolazioni fiscali di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per effetto dell'iscrizione all'anagrafe delle ONLUS.

2. Gli effetti dell'iscrizione retroagiscono alla data di effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1. Se la comunicazione è effettuata entro il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, gli effetti retroagiscono alla data di costituzione dell'organizzazione.

Art. 5.

Cancellazione dall'anagrafe

1. La Direzione regionale delle entrate, qualora, successivamente all'avvenuta iscrizione a seguito del controllo di cui all'articolo 3, accerti la mancanza o il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, provvede alla cancellazione dall'anagrafe delle ONLUS con provvedimento motivato dandone tempestiva comunicazione al soggetto interessato, con le modalità di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'ufficio delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'ente interessato, ovvero, nell'ipotesi di intervenuto cambiamento di domicilio fiscale, ai vari uffici presso i cui ambiti territoriali l'ente abbia fissato il proprio domicilio fiscale, e agli uffici nei quali siano stati compiuti atti oggetto delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per l'effettuazione dei controlli e l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché di quelle previste dalle singole leggi d'imposta.

2. Gli uffici dell'Amministrazione tributaria che, nell'ambito della propria attività istituzionale di controllo o verifica, acquisiscono elementi dai quali risulti l'inosservanza, in concreto, di uno o più requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, provvedono a darne tempestiva comunicazione alla Direzione regionale delle entrate, al fine della valutazione sulla necessità o meno di procedere, previo parere dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alla cancellazione dall'anagrafe, con le modalità di cui al comma 1.

3. Dal giorno della avvenuta cancellazione dall'anagrafe, la ONLUS perde il diritto ai benefici fiscali stabiliti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

4. La cancellazione conseguente all'accertamento della mancanza, fin dal momento dell'iscrizione, anche solo di uno dei requisiti formali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, determina la decadenza dalle agevolazioni fiscali fruite. Qualora, invece, la cancellazione sia conseguente al venir meno di uno o più requisiti, la ONLUS decade dalle agevolazioni fiscali fruite successivamente alla data in cui gli stessi requisiti sono venuti meno.

5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *f)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, nel caso in cui si riscontri il venir meno, successivamente all'iscrizione, di uno o più requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate chiede preventivamente il parere all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale al fine di provvedere alla cancellazione dall'anagrafe, con la conseguente decadenza dalle agevolazioni.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. I soggetti che godono del regime agevolato per effetto della comunicazione, effettuata secondo il modello approvato con il decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998, integrano tale comunicazione attraverso la presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 2, ovvero della copia dello statuto o dell'atto costitutivo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Detta dichiarazione è spedita in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento o consegnata in duplice esemplare alla direzione regionale competente, che ne restituisce uno timbrato e datato per ricevuta, completo degli estremi di protocollazione.

2. La Direzione regionale delle entrate, entro quaranta giorni dal ricevimento della documentazione, previo controllo della stessa, provvede alla conferma, od alla cancellazione dell'iscrizione dall'anagrafe delle ONLUS, ovvero alla richiesta di chiarimenti, secondo le modalità di cui all'articolo 3.

3. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 omettano di presentare la dichiarazione sostitutiva, la direzione regionale richiede ai medesimi l'adempimento del suddetto obbligo, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. In caso di inottemperanza alla richiesta della direzione regionale entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, la direzione regionale notifica ai soggetti interessati un provvedimento motivato di cancellazione comportante decadenza dalle agevolazioni fiscali, adottato previo parere dell'Agenzia per le ONLUS ai sensi dell'articolo 5, comma 5.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 18 luglio 2003

Il Ministro: TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 299

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. - 2. *(Omissis)*.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Si trascrive il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460:

«Art. 11 *(Anagrafe delle ONLUS e decadenza dalle agevolazioni)*. — 1. È istituita presso il Ministero delle finanze l'anagrafe unica delle ONLUS. Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste all'art. 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La predetta comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le attività previste all'art. 10. Alla medesima direzione deve essere altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS.

2. L'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto.

3. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello stesso.».

— Si trascrive il testo dell'art. 48, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

«Art. 48 *(Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive)*. — 1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.».

— Si trascrive il testo dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212:

«Art. 6 *(Conoscenza degli atti e semplificazione)*. — 1. L'Amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contri-

buente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

2. L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.».

— Si trascrive il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'economia e delle finanze:

«Art. 23 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni)*. — 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.

— Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 2, lettera *c)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, recante norme per l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale:

«2. Le amministrazioni statali sono tenute a richiedere preventivamente il parere dell'Agenzia in relazione a:

a) iniziative legislative e di rilevanza generale riguardanti la promozione, l'organizzazione e l'attività delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti;

b) individuazione delle categorie delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti cui destinare contributi pubblici;

c) organizzazione dell'anagrafe unica delle ONLUS, di cui all'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

d) tenuta dei registri e degli albi delle cooperative sociali previsti dalla legge 8 novembre 1991, n. 381;

e) riconoscimento delle organizzazioni non governative ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

f) decadenza totale o parziale delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.».

Nota all'art. 1:

— Per l'art. 11, comma 1 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si veda il testo riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il titolo del decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998 e per l'art. 48, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note alla premessa; si riporta il testo dell'art. 21:

«Art. 21 *(Autenticazione delle sottoscrizioni)*. — 1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3.

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.».

— Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460:

«Art. 10 *(Organizzazioni non lucrative di utilità sociale)*. — 1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

1) assistenza sociale e socio-sanitaria;

2) assistenza sanitaria;

3) beneficenza;

4) istruzione;

5) formazione;

6) sport dilettantistico;

7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1º giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 9 febbraio 1997, n. 22;

9) promozione della cultura e dell'arte;

10) tutela dei diritti civili;

11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera *a)* ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera *a)* del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:

a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera *a)* del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera *a)* del comma 2.

4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1º giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'Amministrazione centrale dello Stato.

5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera *a)*, svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera *a)* del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera *a)* del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico;

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

7. Le disposizioni di cui alla lettera *h)* del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere *h)* ed *i)* del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché i consorzi di cui all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.

9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera *e)*, della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera *a)* del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera *c)* del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili previste all'art. 20-*bis* del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25, comma 1.

10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.».

Note all'art. 3:

— Per l'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si veda le note riportate all'art. 2.

— Si riporta il testo dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:

«Art. 60 *(Notificazioni)*. — La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:

a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte;

b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;

c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;

d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;

f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano.

L'elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento della comunicazione prevista alla lettera *d)* del comma precedente.

Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della comunicazione prescritta nel secondo comma dell'art. 36. Se la comunicazione è stata omessa la notificazione è eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale.».

Nota all'art. 4:

— Per l'art. 11, comma 1 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si veda il testo riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Per l'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si veda il testo riportato nelle note all'art. 2.

— Per l'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si veda il testo riportato nelle note all'art. 3.

— Si riporta il testo dell'art. 28, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460:

«Art. 28 *(Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori)*. — 1. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie:

a) i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle ONLUS, che si avvalgono dei benefici di cui al presente decreto in assenza dei requisiti di cui all'art. 10, ovvero violano le disposizioni statutarie di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1 del medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni;

b) i soggetti di cui alla lettera *a)* sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 2 milioni qualora omettono di inviare le comunicazioni previste all'art. 11, comma 1;

c) chiunque contravviene al disposto dell'art. 27, è punito con la sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 6 milioni.

2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi dell'art. 54, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall'ufficio delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale della ONLUS.

3. I rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei benefici previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi d'imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati.».

— Per l'art. 4, comma 2, lettera *f)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, si veda il testo riportato nelle note alla premessa.

Nota all'art. 6:

— Per il decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998 si veda nelle premesse al presente regolamento.

03G0291

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Ocre e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Ocre (L'Aquila), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate personalmente da otto consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ocre (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Rinaldo Pezzoli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 settembre 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ocre (L'Aquila), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 29 luglio 2003, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di L'Aquila ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2003/11292/222 EE.LL. del 1° agosto 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ocre (L'Aquila) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Rinaldo Pezzoli.

Roma, 15 agosto 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A10423

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Gerosa e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Gerosa (Bergamo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate personalmente da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gerosa (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Sindona è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 settembre 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Gerosa (Bergamo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 21 giugno 2003, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bergamo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 11/13.1/II/R.E.L. del 24 giugno 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gerosa (Bergamo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Sindona.

Roma, 4 agosto 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A10424

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Vertova e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Vertova (Bergamo) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 2003, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vertova (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Adriano Eustachio Coretti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 settembre 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Vertova (Bergamo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 1999 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 2003.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di Bergamo, con provvedimento del 3 giugno 2003, notificato a tutti i consiglieri, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine del 23 giugno 2003.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato il pretetto, con provvedimento n. 8/13.1/II/R.E.L. del 24 giugno 2003, ha nominato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito nella legge 24 aprile 2002, n. 75 e dell'art. 1-*quater* del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito nella legge 20 maggio 2003, n. 116, un commissario prefettizio per l'approvazione, in via sostitutiva, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003.

Nel contempo, ricorrendo la fattispecie prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bergamo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Vertova (Bergamo), del quale ha disposto, nelle more, la sospensione dell'organo consiliare con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vertova (Bergamo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Adriano Eustachio Coretti.

Roma, 4 agosto 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A10425

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 settembre 2003.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della città di Napoli in conseguenza del crollo di un edificio nel quartiere Arenella.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 luglio 2001, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 31 luglio 2002, nel territorio della città di Napoli in conseguenza del crollo di un edificio nel quartiere Arenella, Traversa S. Severino, 5, verificatosi il giorno 25 giugno 2001, nonché il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 agosto 2002, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 luglio 2003;

Considerato che sono tuttora in corso gli interventi di natura emergenziale, necessari al soccorso ed all'assistenza della popolazione colpita dall'evento sopra citato;

Ravvisata, quindi, la necessità di consentire l'adozione di ulteriori misure urgenti, anche di natura derogatoria, finalizzate al definitivo superamento delle emergenze, ed al ritorno alle normali condizioni di vita;

Vista la richiesta del sindaco di Napoli, di cui alla nota in data 30 luglio 2003;

Acquisita l'intesa della regione Campania in data 8 settembre 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 12 settembre 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa è prorogato, fino al 31 luglio 2004, lo stato di emergenza nel territorio della città di Napoli, in conseguenza del crollo di un edificio nel quartiere Arenella.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A10407

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 settembre 2003.

Disposizioni di protezione civile concernenti l'utilizzo di mezzi e materiali nel territorio della Repubblica portoghese colpita dall'emergenza incendi. (Ordinanza n. 3310)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 1, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1999, recante: «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 24 del 31 gennaio 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 207 del 4 settembre 2002;

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2002, recante: «Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile», con il quale, nell'ambito delle attività concernenti l'organizzazione e la gestione degli interventi in caso di emergenza, si prevede l'utilizzo di nuclei operativi di emergenza anche all'estero;

Considerato che lo Stato italiano, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale, partecipa alle attività di assistenza tecnica e sanitaria alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità;

Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 ottobre 2001, che disciplina la cooperazione a livello comunitario per gli interventi di soccorso di protezione civile, avente carattere vincolante nei confronti degli Stati membri;

Visto il messaggio della Rappresentanza Permanente d'Italia presso il Consiglio Atlantico del 6 agosto 2003;

Ravvisata la necessità di prestare la necessaria assistenza alle autorità portoghesi, attraverso l'invio di mezzi e materiali idonei a fronteggiare il contesto emergenziale;

Considerata la permanenza di una diffusa situazione di rischio connessa alla stagione estiva in relazione all'emergenza incendi nel territorio della Repubblica portoghese;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Nel quadro delle iniziative adottate e da adottarsi in favore della Repubblica portoghese colpito dall'emergenza incendi nel corso dell'estate 2003, in adempimento dei doveri di cooperazione internazionale per fronteggiare situazioni di rischio e di emergenza, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad assumere tutti gli interventi e le iniziative necessari, anche utilizzando beni e materiali per assicurare assistenza alle popolazioni interessate.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A10406

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 11 settembre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Liprandi Vera di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Liprandi Vera, nata il 14 gennaio 1974 a Torino, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di abogato, rilasciato dal «Colegio de Abogados» di Santa Cruz de Tenerife (Spagna) il 28 gennaio 2003 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di dottore in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Torino nell'aprile 1999;

Considerato che detto titolo è stato altresì omologato al titolo accademico spagnolo di licenciado en derecho, con delibera del «Ministerio de educacion, cultura y deporte» spagnolo del 12 novembre 2002;

Considerato inoltre che la sig.ra Liprandi ha prodotto un certificato dell'ordine degli avvocati di Torino di compiuta pratica;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 18 giugno 2003;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Liprandi Vera, nata il 14 gennaio 1974 a Torino, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare, a mezzo di un colloquio, la conoscenza acquisita in materia di ordinamento e deontologia forensi.

Art. 3.

L'esame consiste in una prova orale da svolgersi in lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 11 settembre 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

03A10450

DECRETO 11 settembre 2003.

Riconoscimento al sig. Bonaccorso Ezio di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Bonaccorso Ezio, nato il 7 luglio 1971 a Milano, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di

abogato, rilasciato dal Colegio de Abogados di Madrid (Spagna) il 21 marzo 2003 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di dottore in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Milano nel dicembre 1998;

Considerato che detto titolo è stato altresì omologato al titolo accademico spagnolo di licenciado en derecho con delibera del «Ministerio de educacion, cultura y deporte» spagnolo del 21 ottobre 2002;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 18 giugno 2003;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Bonaccorso Ezio, nato il 7 luglio 1971 a Milano, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale composta da: 1) un colloquio su elementi di ordinamento e deontologia forensi; 2) la discussione di un caso pratico su procedura civile o procedura penale, a scelta del candidato.

Art. 3.

L'esame consiste in una prova orale da svolgersi in lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 11 settembre 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

03A10451

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 gennaio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Cecilia Astudillo Quevedo di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Cecilia Astudillo Quevedo ha chiesto il riconoscimento dei diplomi di cosmetologia e di estetica integral conseguiti in Santiago del Cile ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Visto il decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, recante norme di attuazione del testo unico concernenti la disciplina dell'immigrazione, e norme sulla condizione dello straniero modificato ed integrato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio di una professione conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento come lavoratori autonomi o dipendenti ai fini dell'esercizio in Italia di una professione;

Visti in particolare gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio della professione, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Udito il parere della Conferenza dei servizi prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, espresso nella seduta del 19 giugno 2002, favorevole al riconoscimento subordinato al superamento della misura compensativa di cui all'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999;

Visto il decreto dirigenziale n. 226/I/02 del 3 dicembre 2002, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il decreto dirigenziale n. 225/I/02 del 3 dicembre 2002, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il verbale dell'11 dicembre 2002, con esito favorevole della commissione esaminatrice;

Decreta:

1. I titoli professionali di cosmetologia e di estetica integral conseguiti in Santiago del Cile rispettivamente in data 17 dicembre 1994 e 15 dicembre 1995, dalla sig.ra Cecilia Astudillo Quevedo nata a Chanaral il 6 agosto 1965, sono riconosciuti quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista, in qualità di lavoratore autonomo o dipendente.

2. La sig.ra Cecilia Astudillo Quevedo è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di estetista, esclusivamente nell'ambito delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato, ai sensi del decreto legislativo n. 286/1998, art. 3, comma 4 e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, art. 39, comma 7, che consente la conversione del permesso di soggiorno ai fini dell'esercizio dell'attività lavorativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2003

Il direttore generale: BULGARELLI

03A10427

DECRETO 24 giugno 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Galbusera Tiziana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Visto il decreto legislativo del 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativo ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Vista l'istanza di riconoscimento del diploma di Kosmetikerin, conseguito in Germania dalla sig.ra Galbusera Tiziana, cittadina italiana;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994 espresso nella seduta del 19 febbraio 2003, favorevole al riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994;

Vista la nota del 27 febbraio 2003, con la quale la sig.ra Galbusera Tiziana ha esercitato il diritto di opzione di cui al citato art. 6 del decreto legislativo n. 319/1994, scegliendo quale misura compensativa il superamento di una prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale n. 92 dell'11 aprile 2003, con il quale sono state stabilite le materie generali e le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale n. 93 dell'11 aprile 2003, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il verbale del 28 aprile 2003 della commissione esaminatrice;

Decreta:

Il titolo professionale di Kosmetikerin conseguito in Germania in data 19 ottobre 1993, dalla sig.ra Galbusera Tiziana nata a Casatenovo (Lecco) il 2 luglio 1961, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista, in qualità di lavoratore autonomo e dipendente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2003

Il direttore generale: BULGARELLI

03A10430

DECRETO 24 giugno 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Hajdin Helena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Hajdin Helena ha chiesto il riconoscimento del diploma di osobne usluge - kozmeticar, conseguito nella Repubblica di Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Visto il decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, recante norme di attuazione del testo unico concernenti la disciplina dell'immigrazione, e norme sulla condizione dello straniero modificato ed integrato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio di una professione conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento come lavoratori autonomi o dipendenti ai fini dell'esercizio in Italia di una professione;

Visti in particolare gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio della professione, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Udito il parere favorevole della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, espresso nella seduta del 16 aprile 2003;

Decreta:

1. Il titolo professionale di osobne usluge-kozmeticar conseguito nella Repubblica di Croazia in data 23 giugno 1999, dalla sig.ra Hajdin Helena nata a Rijeka (Croazia) il 16 febbraio 1981, cittadina Croata, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista, in qualità di lavoratore autonomo o dipendente.

2. La signora Hajdin Helena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di estetista, esclusivamente nell'ambito delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato, ai sensi del decreto legislativo n. 286/1998, art. 3, comma 4 e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, art. 39, comma 7, che consente la conversione del permesso di soggiorno ai fini dell'esercizio dell'attività lavorativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2003

Il direttore generale: BULGARELLI

03A10429

DECRETO 26 giugno 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Patrizia Buongiorno di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Visto il decreto legislativo del 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativo ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Vista l'istanza di riconoscimento del diploma di d'estheticienne, conseguito in Belgio dalla sig.ra Patrizia Buongiorno, cittadina italiana;

Udito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994 espresso nella seduta del 25 novembre 2002, favorevole al riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994;

Vista la nota del 10 marzo 2003, con la quale la sig.ra Patrizia Buongiorno ha esercitato il diritto di opzione di cui al citato art. 6 del decreto legislativo n. 319/1994, scegliendo quale misura compensativa il superamento di una prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale n. 92 dell'11 aprile 2003, con il quale sono state stabilite le materie generali e le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale n. 93 dell'11 aprile 2003, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il verbale del 28 aprile 2003 della commissione esaminatrice;

Decreta:

Il titolo professionale di d'estheticienne, conseguito in Belgio in data 15 giugno 2001, dalla sig.ra Patrizia Buongiorno nata a Bari il 9 giugno 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista, in qualità di lavoratore autonomo e dipendente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2003

Il direttore generale: BULGARELLI

03A10426

DECRETO 21 luglio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Yemin Ester di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Yemin Ester ha chiesto il riconoscimento del diploma di mestiere nel corso di cosmetica, conseguito nello Stato di Israele, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Visto il decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, recante norme di attuazione del testo unico concernenti la disciplina dell'immigrazione, e norme sulla condizione dello straniero modificato ed integrato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio di una professione conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento come lavoratori autonomi o dipendenti ai fini dell'esercizio in Italia di una professione;

Visti in particolare gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio della professione, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Udito il parere favorevole della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, espresso nella seduta del 14 luglio 2003;

Decreta:

1. Il titolo professionale di diploma di mestiere nel corso di cosmetica, conseguito nello Stato di Israele in data 24 luglio 1991, dalla sig.ra Yemin Ester nata a Gerusalemme il 4 marzo 1970, cittadina italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista, in qualità di lavoratore autonomo o dipendente.

2. La sig.ra Yemin Ester è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di estetista, esclusivamente nell'ambito delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato, ai sensi del decreto legislativo n. 286/1998, art. 3, comma 4 e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, art. 39, comma 7, che consente la conversione del permesso di soggiorno ai fini dell'esercizio dell'attività lavorativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2003

Il direttore generale: BULGARELLI

03A10428

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 4 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Sericam», in Campana, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sericam» con sede in Campana (Cosenza), costituita in data 22 aprile 1988 con atto a rogito del notaio dott. Micciulli Nicola, n. 108859 REA, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Piccoli Antonio, nato a Corigliano Calabro (Cosenza) il 29 luglio 1969, con studio in Corigliano Calabro (Cosenza), piazza S. Pio n. 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A10382

DECRETO 4 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Coop. Anamide», in Vaccarizzo Albanese, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coop. Anamide» con sede in Vaccarizzo Albanese (Cosenza), costituita in data 28 marzo 1972 con atto a rogito del notaio dott. Cimino Pasquale, n. REA 85519, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Piccoli Antonio, nato a Corigliano Calabro (Cosenza) il 29 luglio 1969, con studio in Corigliano Calabro (Cosenza), piazza S. Pio n. 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A10383

DECRETO 4 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Assistentia - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Saviano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Assistentia - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.» con sede in Saviano (Napoli), costituita in data 31 ottobre 1985, con atto a rogito del notaio dott. Vittorio Folinea, n. REA 0404574, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Salvatore Gigliotti, nato a Nicastro il 20 gennaio 1959, con residenza in Lamezia Terme, via G. da Fiore (campo sportivo) n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 4, agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A10384

DECRETO 4 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Il Sole - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Sole - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Napoli, costituita in data 2 maggio 1979 con atto a rogito del notaio dott. Tommaso Olivieri, n. registro ditte 318524, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Salvatore Vitiello, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 25 marzo 1947, con residenza in Castellammare di Stabia (Napoli), via Regina Margherita n. 71, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 4, agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A10385

DECRETO 4 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Agro stabiese - Soc. coop. agricola a r.l.», in Castellammare di Stabia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Agro stabiese - Soc. coop. agricola a r.l.» con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita in data 22 gennaio 1980 con atto a rogito dott. Silvio Perillo n. REA 348303, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Salvatore Gigliotti, nato a Nicastro il 20 gennaio 1959, con residenza in Lamezia Terme, Via G. da Fiore (campo sportivo) n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A10389

DECRETO 7 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «C.T.I. S.r.l. - Coop. tecno-impianti», in Oriolo, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.T.I. S.r.l. - Coop. tecno-impianti» con sede in Oriolo (Cosenza), costituita in data 6 giugno 1992 con atto a rogito del notaio dott. Ludovico Placco, n. REA 120008, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Antonio Algieri, nato ad Acri (Cosenza) l'11 luglio 1967 con studio in Acri (Cosenza), via Matteotti Strada H, 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A10390

DECRETO 3 settembre 2003.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Edilpopolare A. Gramsci», in Marigliano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 10 aprile 2001;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compreso il provvedimento di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1997 con il quale la società cooperativa «Edilpopolare A. Gramsci» con sede in Marigliano (Napoli) è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del rag. Salvatore Catuogno;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1998 con il quale con il quale il rag. Catuogno viene sostituito con la dott.ssa Marina Liguori per un periodo di dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1999 con il quale la doott.ssa Marina Liguori viene sostituita dal dott. Vittorio Marone per un periodo di sei mesi;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1999 con il quale il dott. Vittorio Marone viene sostituito dal dott. Roberto Sparano per un periodo di dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 2000 con il quale il dott. Roberto Sparano viene sostituito dal dott. Francesco Gioiello per un periodo di dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000 con il quale il dott. Francesco Gioiello viene sostituito dall'avv. Vittorio Ricci per un periodo di dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 2002 con il quale i poteri dell'avv. Vittorio Ricci sono prorogati fino al 31 dicembre 2002;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2003 con il quale i poteri dell'avv. Vittorio Ricci sono prorogati fino al 30 giugno 2003;

Vista la relazione del commissario governativa con la quale egli, nel rappresentare la situazione della società, ha chiesto un'ulteriore proroga del mandato conferito;

Ritenuto opportuno concedere un'ulteriore proroga;

Decreta:

I poteri conferiti all'avv. Vittorio Ricci, commissario governativo della società cooperativa «Edilpopolare A. Gramsci» con sede in Marigliano (Napoli) sono prorogati per ulteriori sei mesi a decorrere dal 1° luglio 2003.

Roma, 3 settembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A10405

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 9 settembre 2003.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2003 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2003/2004, nella regione Piemonte.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V lettera *h)*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI lettera *f)*, punto 2 che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato dell'assessorato all'agricoltura della regione Piemonte, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2003, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

«1. Nella campagna vitivinicola 2003/2004 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Piemonte provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare i seguenti vini V.Q.P.R.D., per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

«Barbera d'Asti» con esclusione della tipologia «superiore» e delle sottozone «Nizza», «Tinella» e «Colli Astiani»;

«Barbera del Monferrato» con esclusione della tipologia «superiore»;

«Cortese dell'Alto Monferrato»;

«Dolcetto d'Asti»;

«Grignolino d'Asti»;

«Monferrato»;

«Piemonte» con esclusione delle tipologie «Moscato» e «Brachetto»;

«Colli Tortonesi» per la sola tipologia «Dolcetto»;

«Dolcetto d'Acqui»;

«Dolcetto d'Ovada».

2. Le operazioni di arricchimento, per i vini V.Q.P.R.D. di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

3. Per i prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Piemonte provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare i seguenti vini V.Q.P.R.D., per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione, nella campagna vitivinicola 2003/2004 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale:

«Langhe»;

«Dolcetto d'Alba»;

«Dolcetto di Dogliani»;

«Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba»;

«Dolcetto delle Langhe Monregalesi»;

«Nebbiolo d'Alba»;

«Barbera d'Alba» per la sola tipologia «Dolcetto»;

«Roero»;

«Verduno Pelaverga» o «Verduno».

4. Le operazioni di arricchimento, per i vini V.Q.P.R.D. di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di un grado, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

5. Per i prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Piemonte provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare il vino a D.O.C.G. «Gavi» o «Cortese di Gavi», le operazioni di arricchimento, per tutte le tipologie previste dal disciplinare di produzione, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di 1.5 gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dal disciplinare di produzione.

6. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti V.Q.P.R.D. di cui ai precedenti commi del presente articolo, sono autorizzate per le varietà di vite di seguito indicate:

Albarossa, Aleatico, Ancellotta, Arneis, Avana, Avarengo, Barbera, Barbera b., Bonarda, Bussanello, Cabernet franc., Cabernet sauvignon, Chardonnay, Cilegiolo, Cortese, Croatina, Dolcetto, Doux d'Henry, Durasa, Erbaluce, Favorita, Freisa, Gamay, Grignolino, Lambrusca di alessandria, Malvasia di casorzo, Malvasia di schierano, Malvasia nera lunga, Merlot, Moscato nero di acqui, Muller thurgau, Nascette, Nebbiolo, Neretta cuneese, Neretto di Bairo, Pelaverga,

Pelaverga Piccolo, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Plassa, Quagliano, Riesling, Riesling italico, Ruchè, Sangiovese, Sauvignon, Sylvaner verde, Syrha, Timorasso, Traminer aromatico, Uva rara, Uvalino, Vespolina.

Esse debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 9 settembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A10416

DECRETO 9 settembre 2003.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2003 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2003/2004, nella regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *h)*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *f)*, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato del Dipartimento agricoltura e turismo della regione Liguria, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2003, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2003/2004 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Liguria provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare vini a denominazione di origine controllata e garantita o a denominazione di origine controllata, per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

2. Le operazioni di arricchimento, per i vini V.Q.P.R.D. di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 9 settembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A10417

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI
(O.P.C.M. n. 3267 del 7 marzo 2003)

ORDINANZA 11 settembre 2003.

Aggiornamento del «Piano delle attività di adeguamento delle misure di protezione fisica e di progressiva riduzione del livello di rischio degli impianti nucleari». (Ordinanza n. 11/2003).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 marzo 2003 - serie generale - n. 59;

Vista l'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 marzo 2003 - serie generale - n. 63;

Viste le ordinanze n. 1 e n. 2 del 21 marzo 2003 del commissario delegato, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 aprile 2003 - serie generale - n. 77;

Vista l'ordinanza n. 4 dell'11 aprile 2003 del Commissario delegato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 aprile 2003 - serie generale - n. 98;

Vista l'ordinanza n. 6 del 25 giugno 2003 del Commissario delegato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2003 - serie generale - n. 157;

Vista l'ordinanza n. 9 del 29 luglio 2003 del Commissario delegato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 agosto 2003 - serie generale - n. 187;

Considerato che sebbene l'eliminazione di ogni rischio possa avvenire solo con lo smantellamento completo delle centrali e degli impianti e con la messa in sicurezza del materiale radioattivo, è tuttavia urgente realizzare le misure dirette a limitare il rischio;

Ritenuto necessario adeguare le centrali e gli impianti oggetto dell'O.P.C.M. n. 3267/2003 a standard di sicurezza rispondenti alla nuova situazione internazionale, riportati nella citata ordinanza n. 2 del 21 marzo 2003 del Commissario delegato, nonché progredire nel processo di riduzione del livello di rischio delle centrali e degli impianti accelerando lo smantellamento degli impianti stessi e la messa in sicurezza dei materiali radioattivi; necessario accelerare ulteriormente la messa in sicurezza dei rifiuti liquidi a più alta attività conservati presso l'impianto nucleare Eurex del Centro di Saluggia;

Dispone:

1. L'aggiornamento del «Piano delle attività di adeguamento delle misure di protezione fisica e di progressiva riduzione del livello di rischio degli impianti nucleari», riportato in allegato sotto la lettera «A» all'ordinanza n. 4 dell'11 aprile 2003 del Commissario delegato, limitatamente alle misure ed alle attività relative all'impianto nucleare Eurex del centro di Saluggia, riportate nella tabella allegata alla presente ordinanza.

2. La sostituzione, per effetto dell'aggiornamento di cui al precedente punto 1), della tabella riportata a pagina cinque dell'allegato «A» alla citata ordinanza n. 4/2003, con quella allegata alla presente ordinanza.

3. Gli oneri della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3267/2003, sono posti a carico delle risorse previste per lo smantellamento delle centrali elettronucleari.

4. La comunicazione della presente ordinanza al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'interno, al Dipartimento della protezione civile, alla commissione tecnico-scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Regione Piemonte, all'APAT, all'ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), a SO.G.I.N. S.p.a. ed all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

5. L'immediata efficacia della presente ordinanza e la pubblicazione della stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con omissione dell'allegato.

Roma, 11 settembre 2003

Il Commissario delegato: JEAN

03A10408

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 16 settembre 2003

Dollaro USA	1,1235
Yen giapponese	130,64
Corona danese	7,4267
Lira Sterlina	0,70480
Corona svedese	9,1464
Franco svizzero	1,5575
Corona islandese	89,02
Corona norvegese	8,2700
Lev bulgaro	1,9465
Lira cipriota	0,58391
Corona ceca	32,736
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,89
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6406
Lira maltese	0,4273
Zloty polacco	4,4970
Leu romeno	37960
Tallero sloveno	235,2400
Corona slovacca	41,305
Lira turca	1542850
Dollaro australiano	1,6937
Dollaro canadese	1,5362
Dollaro di Hong Kong	8,7621
Dollaro neozelandese	1,9175
Dollaro di Singapore	1,9669
Won sudcoreano	1314,44
Rand sudafricano	8,4370

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A10539

MINISTERO DELLA SALUTE

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali della società «International Pharmaceuticals Associated S.r.l.», in Roma.

Con il decreto n. M-172/2003 del 26 agosto 2003 è stata revocata, su richiesta della società «International Pharmaceuticals Associated S.r.l.», l'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali per la propria officina sita in Roma - via del Casale Cavallari, 53.

03A10401

Comunicato di rettifica concernente il decreto di autorizzazione della specialità medicinale «Bettamousse» n. 908 del 6 agosto 2003.

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 201 del 30 agosto 2003: alla pag. 28, prima colonna, dove è scritto: «Titolare A.I.C. Mipharm S.p.a., via B. Quaranta, 12 - 20141 Milano», leggasi: «Celltech Pharmaceuticals Ltd». Dove è scritto: «principio attivo: betametasone 1 mgg (0,1%9 come valerato 50 mg)», leggasi: «principio attivo: betametasone 1 mg/g (0,1% come valerato 50 mg)».

03A10399

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali della società «BBG S.p.a.», in Ozzero

Con il decreto n. M-173/2003 del 26 agosto 2003 è stata revocata, su richiesta della società «BBG S.p.a.», l'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali per la propria officina sita in Ozzero (Milano) - via Luigi Galvani.

03A10400

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali della società «Air Liquide Sanita S.p.a.», in Caltanissetta

Con il decreto n. G-76/2003 del 26 agosto 2003 è stata revocata, su richiesta della società «Air Liquide Sanita S.p.a.», l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per la propria officina sita in Caltanissetta - via L. Greco, 1 - Zona industriale.

03A10402

Nomina della Commissione consultiva per i biocidi di cui all'art. 29 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174

IL MINISTRO DELLA SALUTE

(...Omissis).

Decreta:

Art. 1.

Presso il Ministero della salute, Direzione generale della valutazione dei medicinali e farmacovigilanza, è istituita la Commissione consultiva in materia di immissione in commercio di biocidi, di cui all'art. 29 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

(...Omissis)

Roma, 29 aprile 2003

Il Ministro: SIRCHIA

03A10415

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Dalla parte del cittadino - Soc. coop. a r.l.», in Campobasso

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si informa quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Dalla parte del cittadino - Soc. coop. a r.l.», posizione B.U.S.C. n. 1474/297714, con sede in Campobasso, costituita per rogito dott. Giordano Eliodoro in data 2 maggio 2001, repertorio n. 3250, registro società/imprese 108950, che, dagli accertamenti effettuati è risultato che trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, come modificato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 scioglimento per atto d'autorità senza nomina del commissario liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A10403

Istruttoria per lo scioglimento di alcune società cooperative della provincia di Potenza

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si informa quanto segue che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle seguenti società cooperative:

1) «Soc. coop. edilizia Lavinia a r.l.», con sede in Potenza, via Addone, n. 2, costituita per rogito notaio dott. Pierluigi Giuliani in data 8 novembre 1982, repertorio n. 65774, codice fiscale n. 00741140768 - BUSC n. 1538/196243;

2) «S. Oronzo soc. coop. a r.l.», con sede in Guardia Perticara (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Francesco Ambrosini in data 4 agosto 1957, repertorio n. 6732, codice fiscale mancante - BUSC n. 63/59379;

3) «S. Giorgio Cappelluccia soc. coop. a r.l.», con sede in Pietragalla (Potenza), Frazione S. Giorgio, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Siviglia in data 31 maggio 1947, repertorio n. 5879, codice fiscale mancante - BUSC n. 431/15394;

4) «Edilizia vagliese soc. coop. a r.l.», con sede in Vaglio di Basilicata (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Siviglia in data 9 luglio 1950, repertorio n. 10006, codice fiscale mancante - BUSC n. 378/32193;

5) «Soc. coop. reduci a r.l.» con sede in Banzi (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Antonio Via in data 15 marzo 1947, repertorio n. 1521, codice fiscale mancante - BUSC n. 446/14260;

6) «L'Avvenire soc. coop. a r.l.» con sede in Latronico (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Antonio Lardo in data 27 settembre 1948, repertorio n. 6173, codice fiscale mancante - BUSC n. 472/22200;

7) «Lavoro e libertà soc. coop. a r.l.» con sede in Rivello (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Maurizio Russo in data 30 giugno 1948, repertorio n. 828, codice fiscale mancante - BUSC n. 437/20847;

che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che, chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - U.O. cooperazione - via del Gallitello - 85100 Potenza tel. 0971390111, fax n. 097156574, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A10404

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di agosto 2003, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2002 e 2003 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI	INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell'anno precedente	di due anni precedenti
2002 Agosto	118,2	2,5	5,3
Settembre	118,4	2,6	5,2
Ottobre	118,7	2,6	5,2
Novembre	119,0	2,7	5,0
Dicembre	119,1	2,7	5,0
Media	117,9	—	—
2003 Gennaio	119,6	2,7	5,0
Febbraio	119,8	2,5	4,8
Marzo	120,2	2,6	5,1
Aprile	120,4	2,5	4,9
Maggio	120,5	2,4	4,7
Giugno	120,6	2,3	4,6
Luglio	120,9	2,5	4,9
Agosto	121,1	2,5	5,0

03A10440

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Cambio della denominazione sociale di «La Nationale compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni s.p.a.» (in breve «La Nationale assicurazioni s.p.a.»), in Roma, ed aumento del capitale sociale.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con nota del 12 settembre 2003, ha approvato ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo n. 175/1995 le modifiche statutarie deliberate in data 28 luglio 2003 dall'Assemblea straordinaria degli azionisti di «La Nationale compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni s.p.a.» in forma abbreviata «La Nationale assicurazioni s.p.a.». Tali modifiche riguardano, tra l'altro, il cambio della denominazione sociale in «Mutuelles Du Mans Italia Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a.» in forma abbreviata «MMI Assicurazioni s.p.a.» e l'aumento del capitale sociale da 20,00 milioni di € a 25,00 milioni di €.

03A10395

Cambio della denominazione sociale di «Compagnie di Assicurazioni di Bologna s.p.a.» (in breve «CAB Assicurazioni s.p.a.»), in Bologna.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con nota del 12 settembre 2003, ha approvato ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo n. 175/1995 le modifiche statutarie deliberate in data 28 luglio 2003 dall'Assemblea straordinaria degli azionisti di «Compagnie di Assicurazioni di Bologna s.p.a.» in breve «CAB Assicurazioni s.p.a.». Tali modifiche riguardano, tra l'altro, il cambio della denominazione sociale in «Mutuelles Du Mans Italia Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni contro i Danni s.p.a.» e in forma abbreviata «MMI Danni s.p.a.».

03A10396

Cambio della denominazione sociale di «La Fiduciaria Vita - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni sulla Vita s.p.a.» (in breve «La Fiduciaria Vita s.p.a.»), in Bologna.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con nota del 12 settembre 2003, ha approvato ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo n. 174/1995 le modifiche statutarie deliberate in data 28 luglio 2003 dall'Assemblea straordinaria degli azionisti di «La Fiduciaria Vita - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni sulla Vita s.p.a.», in breve «La Fiduciaria Vita s.p.a.». Tali modifiche riguardano, tra l'altro, il cambio della denominazione sociale in «Mutuelles Du Mans Italia Vita s.p.a.», in forma abbreviata «MMI Vita s.p.a».

03A10397

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Comunicato di rettifica relativo alla deliberazione 13 febbraio 2003, recante: «Approvazione delle integrazioni alle linee-guida ed ai regolamenti attuativi degli articoli 2, 4, 22, comma 1 e 24, comma 4 della legge n. 241/1990 (Deliberazione n. 048/03)»

Si fa presente che, nell'ambito delle linee-guida relative al Regolamento adottato dall'ICE ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990, la tabella relativa al punto 16 delle suddette linee-guida, pubblicata a pag. 38 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 27 maggio 2003, ed intitolata «Sintesi degli adempimenti», si intende ripubblicata correttamente nel seguente modo:

SINTESI ADEMPIMENTI

AZIONE/ACCADIMENTO	OBBLIGO
Presentazione domanda o istanza (art. 4 c. 2)	Rilascio ricevuta (art. 4 c. 5)
Presentazione domanda o istanza (art. 4 c. 2)	Comunicazione di avvio del procedimento, nella forma della ricevuta dell'istanza (art. 10 c. 2)
Presentazione domanda o istanza (art. 4 c. 2) - interessanti risultanti numerosi	Comunicazione di avvio procedimento attraverso forme di pubblicità idonee (art. 10 c. 3)
Presentazione domanda o istanza (art. 4 c. 2) - particolari esigenze di celerità	Comunicazione di avvio del procedimento a procedimento iniziato, con opportuna motivazione (art. 10 c. 4)
Presentazione domanda o istanza (art. 4 c. 2) - atto propulsivo da organi o uffici di altra amministrazione	Comunicazione all'atto della ricezione della relativa documentazione (art. 10 c. 5)
Avvio del procedimento a seguito di istanza di parte o d'ufficio	Determinazione del dirigente responsabile del procedimento ovvero del dipendente titolare di «posizione organizzativa» (art. 9, c. 1 e 2)
Avvio del procedimento a seguito di istanza di parte o d'ufficio	Determinazione del dirigente (di dipartimento o di area) responsabile dell'adozione del provvedimento finale
Omissione, ritardo, incompletezza della comunicazione - segnalazione scritta interessato	Il dirigente deve fornire entro dieci giorni dal ricevimento opportuni chiarimenti o adottare le misure necessarie per favorire l'intervento dell'interessato nel procedimento (art. 10 c. 7)
Verifica regolarità e completezza dell'istanza	Comunicazione dell'irregolarità o dell'incompletezza della domanda o della documentazione entro trenta giorni dal ricevimento (art. 4 c. 3)
Eccezionali e fondati motivi che rendano impossibile conclusione procedimento nei termini	Tempestiva comunicazione, motivando le ragioni dell'impossibilità a provvedere e/o ritardo (art. 5 c. 3)
Richiesta pareri - responsabile che non voglia procedere trascorso il termine di cui all'art. 16 della legge	Comunicazione agli interessati di tale determinazione (sospensione del termine per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni) - (art. 6 c. 2)
Cause di sospensione del termine del procedimento (art. 7 c. 1)	Idonea comunicazione agli interessati della causa di sospensione del termine (art. 7 c. 2)
Provvedimento sottoposto a controllo preventivo di legittimità	Indicazione in calce dell'organo competente e dei termini previsti (art. 5 c. 4)
Inosservanza dei termini del procedimento	Risposta all'istanza dell'interessato da parte del direttore del dipartimento o del direttore generale (art. 8)

03A10339

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'ordinanza 9 luglio 2003 del Commissario delegato per la sicurezza dei materiali nucleari, recante: «Aggiornamento del piano e programma di dismissione dell'impianto di fabbricazione del combustibile nucleare di proprietà di FN - Nuove tecnologie e servizi avanzati S.p.a. (Ordinanza n. 7/2003)». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2003).

In calce all'ordinanza citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 37, seconda colonna, dopo la data, dove è scritto: «Il *presidente* delegato: JEAN», leggasi: «Il *commissario* delegato: JEAN».

03A10441

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501218/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*	€	**318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*	€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.